

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 19/1925 CONCERNENTE "UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO (INFORTUNI SUL LAVORO)". Anno 2011

In riferimento all'applicazione della Convenzione in esame nella legislazione e nella pratica, ad integrazione di quanto già comunicato con i rapporti precedenti, si segnala quanto segue.

In merito agli articoli 1 e 2 si ribadisce che la Costituzione della Repubblica italiana, all'articolo 3, recita: "*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Inoltre, l'articolo 35 della stessa Carta costituzionale prevede che: "*La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di migrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero*" e l'articolo 38, al secondo comma, recita: "*I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.*"

In presenza di tali norme, che in quanto di rango costituzionale si applicano tanto ai lavoratori italiani quanto a quelli stranieri, la normativa in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali non prevede disposizioni specifiche per questi ultimi, i quali ricevono lo stesso trattamento dei cittadini italiani.

A tal proposito si evidenzia che a seguito di innovazioni normative introdotte nel sistema dell'assicurazione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali, la tutela ha assunto sempre più le caratteristiche di un "*sistema globale integrato*" che va dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro alle prestazioni economiche e sanitarie, alle cure, alla riabilitazione ed al reinserimento nella vita sociale e lavorativa. In Italia, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e/o parasubordinati nelle attività individuate dalla legge come rischiose. L'assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali è un'assicurazione sociale con funzione indennitaria. Una delle caratteristiche sostanziali che differenziano l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gestita dall'INAIL dalle assicurazioni private è l'automaticità delle prestazioni. Per tale principio, infatti, la tutela assicurativa comprende anche i casi in cui il datore di lavoro non abbia versato i premi/contributi. Il lavoratore straniero, che svolge la sua attività presso datori di lavoro

di nazionalità straniera operanti in Italia o alle dipendenze di ditta italiana, riceve le prestazioni dall'INAIL indipendentemente dal Paese di provenienza in quanto l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro si applica a tutti quei rapporti giuridici che sono sorti o si svolgono nel territorio italiano indipendentemente dalla nazionalità delle parti.

Riguardo la normativa comunitaria, la materia è disciplinata dal Regolamento 1408/71 che, dal 1° maggio 2010 è stato sostituito dal Regolamento (CE) n. 883/2004¹, che costituisce il nuovo punto di riferimento per quanto riguarda il coordinamento dei sistemi di previdenza sociale degli Stati membri. Esso si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti: ciò significa che sono tutelati dalle nuove regole non solo i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i dipendenti pubblici, gli studenti ed i pensionati, ma anche le persone non attive (casalinghe, disoccupati, non indennizzati *etc.*).

Tutte le persone che risiedono nel territorio di uno Stato membro sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

Inoltre, l'Italia, con alcuni Paesi non appartenenti all' Unione Europea, ha stipulato delle apposite **Convenzioni internazionali**² proprio per garantire ai lavoratori migranti la stessa tutela prevista dalle singole legislazioni nazionali per i soggetti che hanno sempre lavorato nello stesso Stato. L'Italia ha stipulato tali Convenzioni con i seguenti Paesi: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Jugoslavia³, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.

In assenza di Convenzioni Internazionali di sicurezza sociale, nel caso in cui il lavoratore italiano venga inviato all'estero, la sua tutela è realizzata attraverso la normativa nazionale contenuta nella Legge n. 398 del 3 ottobre 1987 che ha convertito con modifiche il Decreto legge 31 luglio 1987, n. 317. Tale normativa, emanata a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 369/85) sulla base dell'art.35 comma 4 della Costituzione, prevede l'obbligo contributivo in Italia per i datori di lavoro italiani e stranieri che inviano lavoratori in Paesi non convenzionati. Al lavoratore, in questo modo, viene garantita la legislazione italiana di sicurezza sociale, in maniera tale che il trattamento previdenziale,

¹ Come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009.

² Atti giuridici di diritto internazionale che obbligano gli Stati firmatari a garantire, nei rispettivi territori, un regime di sicurezza sociale, nei confronti dei cittadini migranti dell'altro Stato al fine di assicurare la libera circolazione e la parità di trattamento.

³ La convenzione italo - jugoslava resta provvisoriamente in vigore con le Repubbliche di Serbia (anche Kosovo), Montenegro, Bosnia Erzegovina, Macedonia dopo la dichiarazione di indipendenza dei suddetti stati.

assicurativo e sanitario non risulti essere inferiore a quello previsto se esplicasse l'attività sul territorio nazionale.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, la tutela del lavoratore nell'Unione Europea ed in ambito extracomunitario, nei casi in cui siano stipulate convenzioni di sicurezza sociale, si basa sul seguente principio: **parità di trattamento**, in ossequio al quale il lavoratore migrante ha gli stessi diritti e gli stessi doveri del lavoratore-cittadino dello Stato dove svolge l'attività lavorativa.

Ad ogni buon fine si forniscono, di seguito, i dati relativi agli infortuni (2006-2010) pubblicati dall'INAIL.

Nel 2010 i lavoratori stranieri assicurati all'INAIL sono stati poco meno di 2,7 milioni, l'1,6% in meno dell'anno precedente.

Tavola n. 15 - **Lavoratori stranieri assicurati all'INAIL nel periodo 2006-2010 per sesso**

Sesso	2006	2007	2008	2009	2010
Maschi	1.247.459	1.421.164	1.536.107	1.477.588	1.417.936
Femmine	927.528	1.081.391	1.196.741	1.236.152	1.251.872
Totale	2.174.987	2.502.555	2.732.848	2.713.740	2.669.808
Variazione % anno precedente	-	15,1	9,2	-0,7	-1,6
Variazione % rispetto al 2006	-	15,1	25,6	24,8	22,8
% di femmine sul totale	42,6	43,2	43,8	45,6	46,9

Fonte: Banca dati assicurati INAIL - si tratta di lavoratori equivalenti riportati all'anno

La riduzione degli infortuni nel complesso si è attestata al -1,9%.

Per gli stranieri invece il 2010 è stato un anno peggiore del precedente in termini di infortuni sul lavoro. Si è passati infatti dai 119.240 infortuni del 2009 ai 120.135 del 2010, con un incremento di tre quarti di punto percentuale.

Migliore la situazione per i casi mortali, che sono ancora diminuiti passando dai 144 del 2009 ai 138 del 2010.

Gli infortuni degli stranieri rappresentano il 15,5% degli infortuni complessivi, quelli dei soli extracomunitari, invece, l'11,5%; se si considerano i casi mortali le percentuali sono rispettivamente del 14,1% e dell'8,6%.

Con riferimento alla gestione assicurativa, l'incremento degli infortuni rispetto all'anno precedente è stato del 2,8% in Agricoltura e dello 0,7% nell'Industria e servizi. Per i Dipendenti del conto Stato si è registrato, invece, un calo del 4,8%.

Tavola n. 16 - **INFORTUNI sul lavoro avvenuti nel periodo 2006-2010 per area geografica di nascita - TUTTE LE GESTIONI**

Infortuni

Area Geografica	2006		2007		2008		2009		2010	
	N.	%								
Italia	798.837	86,1	771.620	84,6	731.503	83,6	670.872	84,9	655.239	84,5
Paesi esteri	129.303	13,9	140.782	15,4	143.641	16,4	119.240	15,1	120.135	15,5
di cui:										
Paesi UE	12.983	1,4	32.182	3,5	35.489	4,1	30.666	3,9	31.257	4,0
Paesi extra UE	116.320	12,5	108.600	11,9	108.152	12,4	88.574	11,2	88.878	11,5
Totale	928.140	100,0	912.402	100,0	875.144	100,0	790.112	100,0	775.374	100,0

Casi mortali

Area Geografica	2006		2007		2008		2009		2010	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Italia	1.173	87,5	1.033	85,6	932	83,2	909	86,3	842	85,9
Paesi esteri	168	12,5	174	14,4	188	16,8	144	13,7	138	14,1
di cui:										
Paesi U.E.	22	1,6	58	4,8	70	6,3	54	5,1	54	5,5
Paesi extra U.E.	146	10,9	116	9,6	118	10,5	90	8,5	84	8,6
Totale	1.341	100,0	1.207	100,0	1.120	100,0	1.053	100,0	980	100,0

In riferimento agli **articoli 3 e 4**, riguardanti la legislazione nazionale in materia di infortuni sul lavoro, si rimanda a quanto rappresentato nel rapporto sulla Convenzione n. 42.

ALLEGATI

- 1. Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sul coordinamento dei sistemi di previdenza sociale;**
- 2. Legge n. 398 del 3 ottobre 1987 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS).**

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.